

il lavorista

BOLLETTINO del *Centro Studi* diritto 
dei *lavori*

Anno I N. 2

ISSN 1972-7704

15 giugno 2009

www.csddl.it

Rivista telematica

Crisi economica, lavoro e occupazione IL NUOVO LIBRO BIANCO "SACCONI"

di Gaetano Veneto*

Ancora un Libro Bianco...ma speriamo che non sia ancora un Libro-Programma in...bianco!

Perché la preoccupazione, frammentata ad amarezza, da mutare (questo è l'auspicio) in speranza, appena esauritasi l'ennesima tornata elettorale? La ragione è semplice: alcuni anni addietro, poco prima di essere barbaramente ucciso dagli ultimi epigoni brigatisti, Marco Biagi presentava già un Libro Bianco che anticipava, sulla base di attenti e documentati confronti con la realtà europea, alcune grandi linee di una globale risistemazione del mercato del lavoro per un equilibrio virtuoso tra domanda e offerta del bene primario dell'intera società, il lavoro appunto.

La legge 30 ed il successivo decreto attuativo n. 276 del 2003 attuarono buona parte ma, purtroppo, non tutto il grande disegno riformatore offerto alla XIV Legislatura (il Berlusconi *bis*, pur sorretto da un'ampia maggioranza). Mancarono infatti a quel Governo e, tanto per distribuire in modo bipartisan le responsabilità, al successivo Governo Prodi nella legislatura biennale traumaticamente esauritasi, capacità, forza e valori ideali per mettere le mani in modo profondo nella "pasta" invero magmatica del mondo del lavoro, da troppi anni condizionato da poteri "corporativi", dalla Confindustria alle Organizzazioni Sindacali, al sistema bancario iperprotetto (se non proprio *legibus solutus* del nostro Paese), da meccanismi parlamentari spesso trasversalmente pilotati e ridotti alla mediocre gestione del quotidiano, non di rado corrotto e corruttibile. Così la parte più importante del progetto che Marco Biagi offriva con il primo Libro Bianco in tema di riforma degli ammortizzatori veniva disattesa, sciattamente o artatamente nascosta, in modo da aggravare costi per lo Stato e soprattutto per la società ed, in essa, i giovani, dal momento che non si poneva mano alla fondamentale proposta di una radicale riforma del sistema di garanzie, a monte e a valle del rapporto di lavoro, appunto gli ammortizzatori sociali. In tal modo la miriade di contratti nuovi (a progetto, a chiamata,

co.co.pro., etc.) o rinnovati da un nuovo abito normativo (a tempo determinato, part-time verticale e orizzontale, etc.) creavano soltanto un apparato alluvionale di flebo o di ossigenazione forzata per un corpo gravemente malato quale il nostro mercato del lavoro, bisognoso invece di radicali terapie urto, sempre per rimanere nella metafora medica.

Dal 2003 fino allo scorso anno Governi e forze politiche, indossando le piume del pavone ma in realtà aprendo solo la ruota del tacchino, potevano vantare grandi cifre di nuova occupazione con conseguente riduzione della disoccupazione, ma, ahimè, nascondendo il dramma del precariato e della debolezza strutturale del sistema produttivo, artatamente sostenuto da rapporti di lavoro di dubbia, se non fasulla, consistenza e validità. L'esplosione della crisi già a cavallo della prima metà del passato 2008, con il vorticoso aumento di indici negativi nell'economia, soprattutto nella finanza e nei consumi sociali, ha reso evidente l'inutilità, anzi la nocività dei pannicelli caldi, delle flebo e delle ossigenazioni forzate per un'occupazione drogata dell'ultimo lustro. Si è scoperto così che i famosi quanto malefici interventi "in deroga" nella concessione ed attuazione di meccanismi protettivi (CIGS e annessi) contro il dramma di migliaia, centinaia di migliaia di licenziamenti mettevano in luce un mercato del lavoro comparabile ad una immensa gruviere nella quale i buchi sempre più prevalgono sulla parte piena.

Se questo è il quadro, il cupo e tragico affresco degli ultimi pittori fiamminghi delle grandi battaglie o tempeste riprodotto nei quadri di fine Settecento, ben nera può dirsi la realtà del nostro mondo del lavoro odierno nel quale si presenta, invero con gradito, quanto forse un po' utopistico, ottimismo, il nuovo Libro Bianco del Ministro del Welfare Sacconi poche settimane addietro. Chiave di volta del nuovo Libro è, vera sorpresa (o no? visto quanto abbiamo sopra scritto), la riforma globale degli ammortizzatori sociali, questa volta condita, in modo forse discutibile ma certamente utile ed abbastanza origi-

nale, da un intervento, come si usa dire, a monte sugli stessi cardini del diritto del lavoro, offrendo una rilettura dei concetti di stabilità del rapporto, di flessibilità e di adattamento a nuovi modelli più consoni all'attuale società industriale e post-industriale. Il campo si apre, già da ora, a grandi discussioni, a preoccupazioni, a speranze.

E' pur vero che il Governo attuale attraverso il suo premier e, soprattutto, attraverso Ministri quali Tremonti e lo stesso Sacconi, ha escluso per il momento interventi, anch'essi forse sempre più indifferibili, su altri grandi temi che, direttamente e pesantemente, si intrecciano con iniziative legislative atte ad incidere profondamente sugli attuali equilibri del mercato del lavoro: si pensi al caso delle pensioni (con i modelli contributivi e/o retributivi) e, soprattutto, dell'età pensionabile per gli uomini e ancor più per le donne. Si pensi ancora ai meccanismi di cumulabilità di rapporti di lavoro (specialmente se dovesse rendersi più agevole, attraverso la diffusione dell'indennizzazione meramente economica, il ricorso ai licenziamenti) e, più in generale, all'ulteriore processo di privatizzazione o, forse meglio, contrattualizzazione del pubblico impiego, flessibilizzando, così da renderlo economicamente apprezzabile, il sistema produttivo della P.A.. Pur con tutti i limiti esterni e con la scelta, appena sopra indicata, di differire alcuni radicali interventi, il nuovo Libro Bianco ci induce a proporre suggerimenti o critiche, comunque a discutere, evitando di attendere che nuove tornate elettorali, con discussioni sull'intero sistema politico-istituzionale, distolgano gli interessi delle forze sociali, del Governo, dei sindacati e anche degli operatori e degli studiosi di diritto del lavoro, per quanto di loro competenza, così da non assumere posizioni chiare con responsabilità connesse, così come dovuto.

Queste colonne, volta a volta, non si sottrarranno dal riportare opinioni, mettendole, quando differenti o contrastanti, a confronto per una costruttiva dialettica.

* Professore ordinario di Diritto del Lavoro
Facoltà di Giurisprudenza - Università di Bari

Quale futuro per lo Statuto dei Lavori?

di Antonio Belsito

Nei giorni scorsi il Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali ha pubblicato il libro bianco sul futuro del modello sociale intitolato: "la vita buona nella società attiva".

Nella logica del Ministro Sacconi tale libro bianco è dedicato ai giovani e alle loro famiglie perché propositivo di un rinnovato modello sociale "... orientato a promuovere l'autosufficienza di ciascuna persona...". Si parla infatti di un Welfare preventivo, che interviene anticipando la formazione del bisogno: vita buona viene utilizzata nell'accezione di vita attiva "...nella quale il lavoro valorizzato in tutte le sue forme ed espressioni...costituisca sin da subito nel ciclo della vita la base dell'autonomia sociale delle persone e delle famiglie...".

Il nuovo libro bianco contiene altresì un riferimento interessante allo statuto dei lavori la cui idea può farsi risalire già all'ottobre 2001 ove nel "Libro bianco sul lavoro", documento del Ministero del Welfare elaborato dal compianto Prof. Marco Biagi, si proponeva già la realizzazione di uno Statuto dei Lavori avendo ritenuto insufficiente ed in parte superato lo Statuto dei Lavoratori limitato solo alla tutela dei lavoratori dipendenti.

In verità può farsi risalire sin agli anni '90 lo studio - condotto dal Ministro Tiziano Treu insieme ai Proff. Marco Biagi e Michele Tiraboschi - afferente le proposte preliminari, presentate al Governo nel 1998, per la predisposizione di uno Statuto dei nuovi lavori. Proprio Marco Biagi infatti, nel marzo 2002 scriveva: "...appare consigliabile intraprendere con coraggio la strada dello Statuto dei Lavori".

Secondo Biagi occorre procedere ad una revisione totale della legislazione sul rapporto e sul mercato del lavoro realizzando un Testo Unico con l'obiettivo di regolare tutti i tipi di lavori così da governare i mestieri emergenti nella società.

continua a pagina 2



All'interno:

- 2 Confronto tra Statuto dei Lavori e flexsecurity
- 3 La vita buona nella società attiva
- 4 Master sul Mobbing

continua dalla prima pagina

L'ardita idea di siffatto Statuto non ha risparmiato agli addetti ai lavori, negli anni a seguire, pressioni e sollecitazioni per la sua realizzazione accompagnate da polemiche e contestazioni.

Nel libro bianco di Marco Biagi la proposta dello Statuto dei Lavori era avvertita più che altro quale esigenza di un'opera di complessivo ammodernamento dell'intera organizzazione dell'ordinamento del lavoro in Italia, incentrata tutta sull'idea del superamento dell'approccio regolatorio che contrappone il lavoro dipendente al lavoro autonomo.

Due anni fa ed esattamente il 3 maggio 2007 veniva tra l'altro presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge n. 2596 recante: "Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi relative alle tipologie contrattuali in materia di lavoro, denominato «Statuto dei lavori» e per il riordino della disciplina in materia di ammortizzatori sociali e di incentivi per l'occupazione e per il collegamento tra salari e produttività, nonché istituzione dell'Agenzia per le relazioni industriali".

Tale proposta di legge all'art. 1 conteneva una delega al Governo per la redazione di uno Statuto con questi criteri direttivi: a) adeguamento ai principi del diritto comunitario per la promozione dell'occupabilità, imprenditorialità, adattabilità, pari opportunità, come definite dalle linee guida sull'occupazione; b) rimodulazione delle tutele e del relativo apparato sanzionatorio ivi compreso quello riguardante la disciplina del licenziamento ingiustificato non imputabile a ragioni discriminatorie prevedendo un congruo risarcimento con riordino e revisione del patto di prova; c) estensione delle tutele fondamentali a favore dei collaboratori coordinati e continuativi; d) previsione di un diritto alla formazione del prestatore di lavoro.

La delega prevedeva che, nella sua attuazione il Governo dovesse tener conto delle indicazioni fornite dalle associazioni datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Tutti i progetti summenzionati, ivi compreso il nuovo, si inseriscono perfettamente nel desiderio di pervenire ad una concezione di un **diritto del lavoro unitario** che sia omnicomprensivo di tutti i diritti dei lavoratori autonomi e subordinati e nel quale assieme ad un concetto di attività lavorativa in senso ampio possano confluire tutte le tipologie contrattuali. Anche il concetto di lavoratore dovrà ritenersi modificato, secondo quanto affermato nel nuovo libro bianco, dovendo invero essere adattato alla mutevolezza dei percorsi lavorativi di ciascun soggetto nei quali verosimilmente vi sarà sempre più alternanza tra cicli di lavoro autonomo e dipendente intervallati da forme intermedie e da periodi di formazione e riqualificazione professionale.

"Al centro delle dinamiche del mercato del lavoro è ora una persona in frequente transizione da una occupazione all'altra ovvero dalla fase di attività a quella di inattività o a un percorso formativo" motivo questo per il quale "anche la parola lavoratore non identifica più - semplicisticamente - il titolare di un contratto di lavoro dipendente".

Lo statuto dei lavori dovrà comunque essere creato nel rispetto di tre principi

Quale futuro per lo Statuto dei Lavori?

cardine che sono un *lite motive* di tutto il diritto del lavoro: **salute e sicurezza; apprendimento continuo; equa remunerazione.**

Il nuovo Libro Bianco confida altresì più in un diritto del lavoro sostanziale che risulti governato da "un autonomo ed efficiente sistema di relazioni industriali" superando l'idea di un diritto basato solo sulla "logica tutta formalistica della norma inderogabile di legge".

In merito il Prof. Tiraboschi recentemente interrogato sul nuovo Libro Bianco ha affermato che se il libro bianco è un documento di visione, lo Statuto dei Lavori potrà vedere la sua luce soltanto "quando ci sarà ampio consenso sulla necessità di garantire un sistema di tutele progressive in ragione dell'anzianità di servizio e la reale debolezza del lavoratore".

Mentre l'adeguamento ai principi della nostra Carta Costituzionale, a quella dei diritti fondamentali dell'Uomo, a quelli dell'Unione Europea e quindi ai principi del diritto comunitario non presenta difficoltà, esse potrebbero insorgere in riferimento, ad esempio, ad nuova tutela del licenziamento illegittimo a cui consegua, necessariamente, con un congruo risarcimento.

Pur essendo già trascorsi circa 15 anni dal primigenio progetto - nonostante la redazione di un duplice "Libro Bianco" e diverse proposte di legge - la nascita dello Statuto dei Lavori dà soltanto l'impressione di essere prossima.

Da più parti (ad es.: Savino Pezzotta, sindacalista) il progetto auspicabile sarebbe quello di affiancare lo Statuto dei Lavori allo Statuto dei Lavoratori.

Rimangono molte le remore da superare né sembra semplice immaginare la coesistenza dell'attuale statuto dei lavoratori con il nuovo statuto dei lavori.

Sarebbe infatti opportuno prima di tutto lavorare per la regolamentazione dei diritti e delle tutele in favore di tutti i cittadini che lavorano, qualunque forma di lavoro essi svolgano per poi arrivare a creare uno statuto che recuperi, ricomprenda e rimodelli, riadattandoli, quei diritti già conquistati dai lavoratori dipendenti.

Appare consigliabile intraprendere con coraggio la strada dello "Statuto dei lavori" già fattapropriata ufficialmente dal Governo fin dal Libro Bianco, ancorché poi rinviata ad una fase più inoltrata della presente legislatura. Converrebbe a questo punto accelerare la progettazione di questo strumento che contemplerebbe convenientemente le altre norme già presenti nella delega 848 sul mercato del lavoro. Si tratta infatti di procedere ad una revisione totale della legislazione sul rapporto e sul mercato del lavoro, realizzando alla fine un testo unico che rappresenti per gli operatori uno strumento agile e chiaro di gestione delle risorse umane. Lo "Statuto dei lavori" dovrebbe finalmente dare all'Italia nuove tecniche per regolamentare tutti i tipi di lavori, anche quelli più atipici, rivedendo vecchie norme non più in sintonia con la moderna organizzazione del lavoro e prevedendone delle nuove capaci di governare i mestieri emergenti nella società basata sulla conoscenza.

Marco Biagi

CONFRONTO tra STATUTO dei LAVORI e FLEXSECURITY

Il nuovo Libro bianco sul Welfare rilancia tra le principali linee operative tracciate a sostegno del mercato del lavoro il principio di sussidiarietà finalizzato all'aumento del tasso di occupazione femminile, alla redistribuzione della spesa sociale ed alla ristrutturazione del sistema di protezione del lavoro che deve coniugare la flessibilizzazione delle strutture produttive con il massimo possibile di sicurezza del lavoratore nel mercato del lavoro. Il bilanciamento del sistema che deve coniugare la crisi del mercato del lavoro con il sostegno degli armonizzatori sociali passa attraverso l'armonizzazione di due proposte: lo Statuto dei lavori e la transizione alla flexsecurity. Il progetto di Statuto dei lavori, nato oltre dieci anni fa da un'idea di Marco Biagi che, su incarico di Tiziano Treu, allora Ministro del lavoro del primo Governo Prodi, presentò al Governo nel 1998 una bozza di articolato normativo per il "Progetto per la predisposizione di uno Statuto dei nuovi lavori" elaborato unitamente a Michele Tiraboschi, aveva lo scopo precipuo di estendere diritti e tutele riconosciute ai soli prestatori di lavoro subordinato anche e soprattutto a coloro che avessero svolto prestazioni lavorative secondo le nuove modalità di impiego flessibile ipotizzate dal gruppo di lavoro. Alla cruenta morte del Prof. Biagi seguì l'attuazione, da parte del Governo Berlusconi, della riforma "dei lavori" (L. n. 30/2003) che, se da un lato era volta a favorire l'occupazione e ad aiutare le imprese ad affrontare le sfide della globalizzazione, dall'altro trasformava in precarietà la flessibilità dei "nuovi lavori", in assenza di una normativa che prevedesse tutele e formazione adeguata.

Per uscire dal circolo vizioso che dalla flessibilità conduce inevitabilmente alla precarietà, soprattutto in assenza di tutele, è stato proposto da parte di un gruppo di senatori tra cui l'On.le Pietro Ichino il disegno di legge n. 1481 (cd. sulla flexsecurity), presentato al Senato il 25 marzo scorso, avente lo scopo di superare il dualismo del mercato del lavoro in Italia diviso tra lavoratori subordinati (protetti) e lavoratori precari, attraverso l'attuazione di un sistema di protezione del lavoro, ispirato ai modelli nord-europei di flexsecurity (coniugazione tra massima flessibilizzazione delle strutture produttive e massimo possibile di sicurezza del lavoratore nel mercato del lavoro che passa attraverso la gestione bilaterale dei servizi nel mercato del lavoro). Nel suddetto pro-

getto di legge, infatti, è stato previsto di lasciare alle imprese ed ai sindacati - che vorranno sperimentare il nuovo sistema - la libera scelta del modello di agenzia cui affidare i lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro, al fine di concordare le forme che diano a tutte le parti il maggior affidamento possibile. Nella previsione di questa nuova forma di flessibilità si lascia alle imprese una maggiore libertà di ricorrere a licenziamenti quando si rendano necessarie delle ristrutturazioni, nei periodi di crisi nel contempo accollando alle stesse il sostegno del reddito del lavoratore espulso fino alla sua ricollocazione attraverso la corresponsione, per un massimo di quattro anni, di una indennità digradante dal 90 al 60 per cento dell'ultima retribuzione. I lavoratori, pertanto, presi in carico da un'agenzia, godrebbero da un lato della continuità del reddito e dall'altro verrebbero efficacemente assistiti nella riconversione a nuovi impieghi. Tuttavia la proposta di flexsecurity, sottendendo il "superamento" delle garanzie previste dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, non trova nel sistema politico italiano la possibilità di essere accolta senza prima ricorrere ad una fase di transizione. Inoltre la stessa limita la realtà del lavoro all'unica tipologia contrattuale del lavoro dipendente: il cd. "contratto unico" ampiamente superato dalle tendenze del mercato del lavoro a livello mondiale e dalle stesse direttive del Libro bianco che spingono a garantire diritti di base a tutte le forme di lavoro rese sia in forma autonoma che subordinata. Secondo le direttive del Libro bianco gli enti bilaterali potrebbero, meglio dello Stato (impossibilitato per questioni di risorse e di efficienza a continuare a farsi garante di tutte le tutele e prestazioni sociali), costruire una rete di tutele sul territorio che diano valore a tutti i lavoratori in termini di sostegno al reddito in caso di crisi, di previdenza e di sanità integrativa, nonché di formazione continua. Tale rete è resa tanto più efficiente quanto maggiore è lo sviluppo delle relazioni industriali soprattutto attraverso le esperienze lavorative ed economiche di altri Paesi quali gli Stati Uniti e la Germania con cui si svolga la partecipazione, da sempre individuato quale uno dei pilastri dello Statuto dei lavori.

Tutele analoghe a quelle previste per i dipendenti di piccole imprese coperti dagli ammortizzatori in deroga andrebbero previste per tutti i lavoratori autonomi (artigiani, negozianti, professionisti), ma in un momento di grave crisi come quello che attualmente sta caratterizzando l'economia mondiale, la riforma degli ammortizzatori sociali dovrà essere rinviata ad un futuro...ci auguriamo prossimo.

Daniela Cervellera

30 maggio 2009 lezione inaugurale

Si è tenuta presso l'aula G. Contento della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari, sabato 30 maggio u.s. alle ore 9,30, la lezione inaugurale del Master di I° livello sulla "Prevenzione e gestione multidisciplinare del Mobbing" che ha contato la partecipazione dei 35 iscritti al corso.

La lezione inaugurale è stata introdotta dal Direttore del Master Prof. Gaetano Veneto, al cui intervento è seguito quello del Condirettore Prof. Sergio Schonauer.

Di seguito hanno relazionato il Prof. Tommaso Germano, l'Avv. Antonio Belsito, la Dott.ssa Giusy Costantino e la Dott.ssa Giorgia Benedetta Schonauer.

Dai vari interventi è emersa la necessità di portare avanti una collaborazione fattiva tra docenti e discenti finalizzata allo studio ed all'approfondimento delle tematiche oggetto del corso alquanto, nonché l'effettività dell'approccio multidisciplinare alla materia.

La didattica del Master, al cui coordinamento collaborano due tutors la Dott.ssa Marilù Misto ed il Dott. Domenico Di Pierro, è affidata a alla docenza di professori ordinari, associati e ricercatori delle Facoltà di Giurisprudenza, Medicina e chirurgia, Veterinaria e Scienze della formazione, nonché a vari professionisti esperti in materia.

Il corso si concluderà nel mese di maggio del 2010 e sarà articolato in lezioni settimanali che si terranno presso l'aula IV sita al secondo piano della Facoltà di Giurisprudenza di Bari nelle giornate di venerdì dalle ore 8,45 alle 13,15 e dalle 15,00 alle 18,30 ed di sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,15.

Il Centro Studi Diritto dei Lavori dedicherà un apposito spazio alla didattica del Master nell'apposito link del proprio sito (www.csddl.it) consultabile soltanto dagli iscritti al corso, debitamente accreditati, offrendo tutte le notizie utili ed il materiale oggetto di studio.



Da sinistra il Prof. Germano, il Prof. Veneto, la Dott.ssa. Schonauer, il Prof. Schonauer, la Dott.ssa Costantino e l'Avv. Belsito



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA E
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Master di I livello
**PREVENZIONE E GESTIONE
MULTIDISCIPLINARE
DEL MOBBING**

Prof. Gaetano Veneto - Direttore del Master
Prof. Sergio Schonauer - Condirettore

Il mobbing tra diritto e scienza

Uno degli argomenti affrontati nel corso delle prime lezioni del Master sul Mobbing, è stato quello della individuazione della fattispecie giuridica del fenomeno che, come relazionato dall'Avv. Antonio Belsito, resta una figura di creazione giurisprudenziale.

Esclusa la configurabilità del mobbing come reato, gli strumenti di tutela che l'ordinamento giuridico appresta anche nei riguardi di questa tematica sono quelli generali previsti in tema di risarcimento del danno. Gli ambiti di configurabilità del mobbing nella vita quotidiana sono molteplici ma il fenomeno si appresta ad essere analizzato soprattutto nell'ambito lavorativo ed, in particolare, nei confronti del lavoratore subordinato.

Come illustrato dal Prof. Gaetano Veneto la distorsione della definizione civilistica di lavoro subordinato origina il fenomeno del mobbing che può realizzarsi anche attraverso il *demansionamento* o l'*ipermansionamento* del prestatore di lavoro che viene sostanzialmente isolato dal gruppo. Questo comportamento, caratteristico di tutti i gruppi e delle piccole comunità, è tanto più evidente nel mondo animale e, soprattutto, nel campo della ornitologia.

Come esposto dal Dott. Lacalandra con il termine mobbing viene definito quel comportamento posto in essere da un gruppo di uccelli di piccola taglia allo scopo di allontanarne un altro di specie e taglia diversa, solitamente un rapace. E' pertanto un comportamento che può definirsi difensivo adottato anche nei riguardi di soggetti appartenenti alla stessa specie se malati (teoria darwiniana della conservazione della specie). E' parso opportuno affiancare all'approccio teorico nei confronti del tema sul mobbing, quello sperimentale di taglio pratico-scientifico attraverso lo studio dei risultati di osservazioni di laboratorio effettuato su alcuni animali ed, in particolare sui cani. Tale studio elaborato, condotto ed esplicato dal Dott. Quaranta ha posto in evidenza le risposte fisiologiche dell'organismo degli animali a stimoli provenienti dall'esterno (rumori, immagini, odori, ecc.) e la modifica del comportamento animale a seconda della modificazione degli stessi. Persino la fertilità animale, di cui ha parlato il Dott. Costantini è stata posta in stretta relazione all'ambiente in cui il soggetto è costretto a crescere fino a determinarne la modifica stessa del comportamento nel gruppo dei simili.

lavorista

Bollettino del Centro Studi Diritto dei Lavori

Anno I n. 2
Supplemento al n. 2 Anno IV de
la bilancia

15 giugno 2009
ISSN 1972-7704

Direttore Scientifico
Gaetano Veneto

Direttore Responsabile
Luca De Ceglia

Direttore Editoriale
Antonio Belsito

In Redazione:
Daniela Cervellera
Caporedattore

Clarenza Binetti, Fabio Cardanobile, Maurantonio Di Gioia, Domenico Di Pierro

e-mail: labilancia.giornale@libero.it

stampato da

L'editrice s.r.l. - Foggia

Coniato agli inizi degli anni '70 dall'etnologo Konrad Lorenz il termine mobbing era usato per descrivere un particolare comportamento di alcune specie animali che circondano in gruppo un proprio simile e lo assalgono rumorosamente per allontanarlo dal branco

**Centro Studi diritto
dei lavori**

